



Delibera della Giunta Regionale n. 3 del 12/01/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 3 - UOD Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2 DICEMBRE 2015 - ART. 25. ATTUAZIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

1. con la legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, ai commi da 104 a 108 dell'art. 1, è stata dettata la disciplina relativa alle concessioni termominerali;
2. in particolare il comma 104 prevedeva la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni termominerali già pervenute a scadenza ed in regime di prosecuzione all'entrata in vigore della legge regionale e di quelle in vigore, ma il cui termine di durata fosse inferiore a quello quinquennale. Il medesimo comma stabiliva, inoltre, l'avvio delle nuove attività di sfruttamento del demanio termominerale richiesto prima della pubblicazione dei bandi relativi alle procedure di cui all'alinea del comma stesso, ancorché la relativa istanza sia stata in precedenza respinta; il comma 105 stabiliva il termine quinquennale per la prosecuzione delle attività; il comma 108 prevedeva, fra l'altro, le modalità operative per la prosecuzione delle attività in argomento
3. la Corte Costituzionale con Sentenza n. 117/2015, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.1 commi 104 lettera a), 105 e 108 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014 n.16.
4. l'art. 25 della legge regionale n. 15/2015 rubricato "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione" stabilisce che "1. *La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.*

2. La Giunta Regionale, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1.

3. Le concessioni in essere alla data del 30 aprile 2015 permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idrominerale.

4. Il comma 112 bis, dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è abrogato.”;

PRESO ATTO del parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale prot.n. 2015.0594756 del 07/09/2015 e le sentenze del n. 2152/2014 e n. 2258/2014 del Tar Campania – Napoli, che evidenziano la necessaria disapplicazione di tutte le disposizioni di legge interne (anche regionali) che impediscono l'ingresso al mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori e, tra queste, anche le nuove concessioni;

CONSIDERATO che

1. l'amministrazione regionale deve procedere a dare attuazione alle disposizioni di legge richiamate in premessa;

2. per la salvaguardia dell'interesse pubblico, tenuto conto della particolare complessità normativa ed operativa, occorre consentire lo svolgimento regolare delle attività relative alle concessioni del demanio termominerale nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
3. parimenti è interesse della Regione non vanificare od ostacolare le attività relative ai permessi di ricerca e al conseguente sfruttamento della reperita risorsa, dai quali possono scaturire, altresì, opportunità di investimento nel territorio con effetti positivi anche sul piano dello sviluppo e dell'occupazione;

CONSIDERATO altresì che

1. in attuazione del principio della libera concorrenza, la procedura volta al rilascio e al rinnovo delle concessioni garantisca la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati;
2. i "criteri" cui informare il procedimento di evidenza pubblica possano essere attinti dall'ordinamento comunitario in generale e, quindi, dalla normativa dettata in materia di contratti pubblici, nonché dalle regole fondamentali dettate dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
3. il procedimento di rilascio e di rinnovo di concessioni termominerali debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
4. nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale il medesimo procedimento deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità;

RITENUTO

1. di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 25/2015 dando mandato ai competenti uffici della Direzione Generale "Sviluppo Economico e Attività Produttive" di avviare le procedure di evidenza pubblica;
2. di dover precisare che i criteri cui la richiamata Direzione Generale deve attenersi sono da rinvenire nelle disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto applicabili, nella disciplina contenuta nelle disposizioni e nei principi comunitari nonché nella legge 241/90 e ss.mm.ii. in quanto applicabili;
3. di dover precisare, altresì, che le determinazioni inerenti alle procedure di gara vanno assunte nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza e parità di trattamento ed improntate, ove consentito, ai principi di salvaguardia della forza lavoro, degli investimenti e dell'avviamento;

VISTI:

1. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e ss.mm.ii.;
2. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);
3. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;

4. il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e ss.mm.ii.;
5. l'art. 1, co. 106 della L.R. n. 5 del 06/05/2013;
6. la LR 16/14, per quanto ancora in vigore;
7. la sentenza della Corte Costituzionale 117/15;
8. la LR 15/15;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di dare attuazione alle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 25/2015 dando mandato ai competenti uffici della Direzione Generale "Sviluppo Economico e Attività Produttive" di avviare le procedure di evidenza pubblica;
2. di precisare che i criteri cui la richiamata Direzione Generale deve attenersi sono da rinvenire nelle disposizioni contenute nel D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto applicabili, nella disciplina contenuta nelle disposizioni e nei principi comunitari nonché nella legge 241/90 e ss.mm.ii., in quanto applicabili;
3. di precisare, altresì, che le determinazioni inerenti alle procedure di gara vanno assunte nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza e parità di trattamento ed improntate, ove consentito, ai principi di salvaguardia della forza lavoro, degli investimenti e dell'avviamento;
4. di trasmettere la presente deliberazione:
 - all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico; (51-00)
 - alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; (51-02)
 - alla U.O.D. 03 - Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione.